




COMUNE DI SAN POLO D'ENZA

(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(L.R. 9.5.2001 N.15)

ADOZIONE: Del. C.C. n. 33 del 24.04.2004

APPROVAZIONE: Del. C.C. n.23 del 26.02.2005

RELAZIONE

VERSIONE APPROVATA

Il Sindaco

Assessore alle Politiche Territoriali e Qualità
Urbana

Il Segretario Comunale

Milena MANCINI

Virginia FERRARINI

Rosa ALLOCCA

Responsabile del progetto:

Roberto FARINA (OIKOS Ricerche Srl)

Gruppo di lavoro OIKOS Ricerche:

Alessandra Carini, Francesco Manunza

Collaboratori:

Antonio Ponticello, Roberta Benassi (elaborazioni grafiche)

Concetta Venezia (editing)

Comune di San Polo d'Enza:

Fabio Garlassi

Monica Reverberi



OIKOS RICERCHE SRL
FEBBRAIO 2005

INDICE

RELAZIONE	1
1. La Classificazione Acustica del territorio comunale di San Polo d'Enza	1
1.1. Metodologia generale	1
1.2 Il programma di lavoro per la redazione della Classificazione Acustica	6
1.3 L'applicazione della direttiva regionale	8
2. La classificazione dello stato di fatto	11
2.1 Individuazione delle classi I e V	11
2.2. Individuazione delle classi II, III e IV	12
2.3 Attribuzione delle classi alle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto esistenti	12
3. La classificazione dello stato di progetto	16
4. Le situazioni di potenziale conflitto	18

RELAZIONE

1. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN POLO D'ENZA

1.1. METODOLOGIA GENERALE

La classificazione acustica del territorio comunale, introdotta dall'art.2 del D.P.C.M. 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e ambienti esterni", è definita dall'art.6 della Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" come adempimento obbligatorio da parte dei Comuni, che sono quindi tenuti a dotarsi di tale strumento, il primo introdotto in Italia per una gestione del territorio che tenga conto delle esigenze di tutela dal rumore. Tale obbligo è riaffermato nella nostra Regione dalla L.R. n. 15 del 9.5.2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Sia il D.P.C.M. 1/3/91 che il D.P.C.M 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", attuativo dell'art.3, comma 1, lettera a, della Legge quadro 447/95, suddividono il territorio in sei classi di qualità dell'ambiente acustico, associando a ciascuna di esse valori limite di emissione, di immissione e di qualità.

Alle Amministrazioni Comunali è demandato il compito di suddividere il territorio comunale in unità territoriali omogenee a cui attribuire le classi acustiche, seguendo gli indirizzi di classificazione predisposte dalla Regione.

Mentre le classi I, V, VI sono individuate a partire dalla cartografia e dagli elaborati della pianificazione urbanistica vigente, l'attribuzione delle altre classi richiede il calcolo dei valori assunti nelle diverse parti del territorio da tre parametri di valutazione: la densità di popolazione; la densità di attività commerciali; la densità di attività produttive.

Accanto alle fasce suddette, la classificazione determina le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture viarie e ferroviarie.

Attraverso la Direttiva contenuta nella Delibera GR 2053/01, che riprende a grandi linee i contenuti della precedente circolare dell'Assessorato alla Sanità n.7 del 1-3-1993 ("Classificazione dei territori comunali in zone ai sensi dell'art.2 del D.P.C.M. 1-3-1991") la Regione Emilia Romagna individua alcuni criteri generali di riferimento:

- utilizzare una base cartografica il più possibile indicativa del tessuto urbano esistente e dei suoi usi reali, con riferimento alle tipologie di destinazione d'uso

disciplinate dagli strumenti urbanistici;

- evitare una classificazione troppo frammentaria del territorio (ad eccezione del caso della classe I, per la quale si accetta la presenza anche di aree piccole proprio per la necessità di proteggerle dal rumore);
- accettare la possibilità che, nelle configurazioni urbanistiche esistenti, confinino aree con limiti che si discostano di più di 5 dB(A), a patto di proporre in questi casi interventi di risanamento;
- disporre di dati socio-demografici il più possibile aggiornati;
- utilizzare una ripartizione territoriale significativa rispetto a quella dei dati disponibili.

La metodologia da adottare per fornire elementi oggettivi di identificazione delle sei classi previste dal DPCM 14/11/97 si può sintetizzare nel modo seguente.

La *classe I* comprende le strutture scolastiche e sanitarie (tranne quelle inserite in edifici adibiti principalmente ad abitazione); i parchi e giardini pubblici utilizzati dalla popolazione come patrimonio verde comune (restano quindi escluse le piccole aree verdi di quartiere e il verde sportivo, per la fruizione del quale non è indispensabile la quiete); le aree di particolare interesse storico, architettonico, paesaggistico e ambientale, tra cui i parchi, le riserve naturali, le zone di interesse storico-archeologico; i piccoli centri rurali di particolare interesse e gli agglomerati rurali di antica origine.

La *classe V* comprende tutte le aree monofunzionali a carattere prevalentemente industriale, nelle quali si ammette la presenza di abitazioni.

La *classe VI* è attribuita ad aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi tutti gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

Per l'attribuzione delle classi II, III e IV di cui al DPCM 14/11/97, occorre considerare tre parametri di valutazione:

- la densità di popolazione;
- la densità di attività commerciali;
- la densità di attività produttive.

Per la densità di popolazione sono state individuate cinque fasce di riferimento (rispettivamente al di sotto di 50, tra 50 e 75, tra 75 e 100, tra 100 e 150, al di sopra di 150 abitanti/ettaro).

A ciascuna di esse viene assegnato un punteggio (D): 1; 1,5; 2; 2,5; 3.

Si dovrebbe procedere analogamente per la definizione della densità di esercizi commerciali ed assimilabili: in questo caso sono state fissate tre fasce di riferimento: a limitata, media ed elevata densità espressa dalla superficie occupata dall'attività rispetto alla superficie totale della UTO (rispettivamente al di sotto dell'1,5%, tra l'1,5% ed il 10%, al di sopra del 10%, con punteggio crescente "C" da 1 a 3).

Il criterio adottato per quantificare la densità di esercizi commerciali e assimilabili può dare luogo ad equivoci: dall'esame delle codifiche ISTAT utilizzate per il calcolo del numero di esercizi commerciali ed assimilabili, si può notare che attività profondamente diverse tra loro per volume di traffico generato e rumore indotto (ad esempio di commercio al dettaglio, di commercio all'ingrosso, sale da ballo, ristoranti, ecc.) concorrono in uguale misura alla determinazione della densità.

Si consideri poi che il parametro da utilizzare (la superficie occupata dall'attività), oltre a non essere tecnicamente definito (si tratta della superficie utile dell'attività, che si può sviluppare su più piani, oppure della superficie coperta, oppure ancora della superficie fondiaria complessivamente utilizzata dall'attività?) si presta a due critiche: quella di scarsa significatività rispetto ai fenomeni considerati (vedi le considerazioni accennate sopra), e quella di scarsa operatività (è un'operazione notevolmente complessa rilevare tutte le attività economiche presenti, calcolarne la superficie e georeferenziarla sul territorio).

Le stesse considerazioni valgono per le attività produttive.

L'individuazione dell'UTO secondo i parametri e le definizioni di cui sopra suscita qualche perplessità, pur condividendo la motivazione di fondo secondo la quale essa rappresenta la più piccola unità per la quale si dovrebbe disporre dei dati demografici necessari.

In primo luogo le perplessità derivano dalla generale inutilizzabilità di tale riferimento territoriale, se confrontato con i dati numerici disponibili, quasi sempre riferiti alla sezione di censimento (soprattutto sulle aree extraurbane o periferiche ai centri abitati si tratta di aggregati territoriali anche di elevate dimensioni e tutt'altro che omogenei).

Inoltre, se nel passaggio dalla classe II alla classe IV si evidenzia, secondo i criteri di cui alla normativa di riferimento, un aumento del numero di residenti e della intensità delle attività economiche, cui corrisponde un incremento dell'importanza delle vie di comunicazione e dei relativi volumi di traffico, è vero anche che tale aumento del volume di traffico fa sentire i propri effetti su tutti gli isolati prospicienti la strada e non

solo su quello che si sta esaminando.

Parallelamente alla procedura sopra riportata, i Criteri forniscono alcune indicazioni per l'attribuzione immediata alla classe III delle aree rurali in cui sia diffuso l'uso di macchine operatrici e alla classe IV degli isolati comprendenti quasi esclusivamente attività di terziario o commerciali (poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici, centri commerciali, ipermercati, ecc.).

Le linee guida consigliano di procedere in seguito ad una aggregazione di isolati adiacenti, allo scopo di ridurre la frammentazione; in questa fase si potrebbero ridefinire le unità elementari sulle quali eseguire il calcolo del punteggio, contornandole con strade di quartiere e di scorrimento oppure individuandole in base a specifiche destinazioni d'uso del territorio, avvicinandosi in tal modo al criterio di omogeneità auspicato dalla direttiva regionale.

Per queste ragioni si è deciso di utilizzare per la classificazione acustica del Comune di San Polo d'Enza, come parametro di valutazione, un criterio sintetico, derivante dalla conoscenza diretta e dettagliata del territorio comunale acquisita nel corso della fase di formazione del Piano Strutturale comunale.

AREE PROSPICIENTI LE INFRASTRUTTURE VIARIE E FERROVIARIE ESISTENTI

A differenza del precedente D.P.C.M. 1/3/91, che non distingueva tra loro le diverse sorgenti di rumore e vedeva il traffico veicolare solo come uno dei parametri per assegnare ad un'area la relativa classe di appartenenza, le nuove indicazioni normative portano a distinguere le aree edificate o libere dalle sedi stradali, analizzando a parte le aree definite come prospicienti strade e ferrovie.

In particolare, si fa riferimento alle caratteristiche geometriche delle sezioni trasversali delle strade, come indicate dalle Norme Tecniche del C.N.R.

Appartengono quindi alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili, agli attuali tipi A, B, C e D del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92; alla classe III le aree prospicienti le strade di quartiere ovvero comprese solo in specifici settori dell'area urbana, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92; alla classe II le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio le strade interne di quartiere, adibite a traffico locale, categorie

riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n.. 285/92.

Ai sensi del DPCM 14/11/1997, alle aree prospicienti le ferrovie, per un'ampiezza pari a 50 m per lato, si assegna la classe IV.

Un'importante novità contenuta nella direttiva regionale "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio", in applicazione del c. 3 dell'art. 2 della L.R. 9.5.2001, n.15, a differenza di quanto suggerito dalla precedente circolare, riguarda la classificazione acustica dello stato di progetto della pianificazione, ovvero di quelle parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l'assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali non ancora attuate al momento della formazione della stessa.

La L.R. n.20/2000 e le relative norme transitorie fanno riferimento a due diversi strumenti di pianificazione comunale, cui corrispondono diverse disposizioni normative:

- il Piano Regolatore Generale (PRG) ai sensi della L.R. n.47/78;
- il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), il Piano Operativo Comunale (POC) ai sensi della L.R. n.20/2000.

I criteri di attribuzione delle classi acustiche, da applicarsi alle UTO di progetto, rimangono sostanzialmente immutati: l'attribuzione delle classi I, V e VI (e in alcuni casi IV) avviene per via diretta in relazione alla destinazione d'uso definita dallo strumento urbanistico.

Quanto alle classi intermedie il criterio rimane quello di calcolo del punteggio, ma applicato alla massima capacità edificatoria dei singoli lotti individuati.

Le linee guida forniscono infine alcune prescrizioni per la cartografia di riferimento, definendone la scala 1:5.000 e, in conformità alla norma UNI 9884, l'uso dei colori verde per la classe I, giallo per la II, arancione per la III, rosso vermiglio per la IV, rosso violetto per la V e blu per la VI (gli stessi colori, applicati ad una campitura rigata, indicano le aree di progetto).

La presente relazione tecnica riporta la metodologia e le motivazioni seguite per elaborare la classificazione acustica del territorio comunale di San Polo d'Enza.

1.2 IL PROGRAMMA DI LAVORO PER LA REDAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il programma di lavoro si è basato sui seguenti criteri metodologici:

- Stretta integrazione della classificazione acustica con le attività di pianificazione del territorio (Piano Strutturale Comunale, Regolamento Urbanistico-Edilizio, Piano Operativo Comunale), così come prescritto dalla L.R.n.20/2000.
- Esame della situazione acustica attuale, riferita sia alle sorgenti mobili (traffico stradale e ferroviario) che a quelle fisse (attività produttive, altre attività rumorose), con particolare attenzione alla valutazione delle condizioni dei luoghi in cui presumibilmente si verificheranno le situazioni di maggiore difformità dello stato attuale rispetto a quello richiesto dalla legge (scuole, ospedali e case di cura, parchi,...). Tale conoscenza ci consente di definire gli obiettivi della classificazione acustica non in termini astratti ma con stretto riferimento alle attività insediate, al clima acustico attuale e in definitiva, alle concrete possibilità di perseguimento di quegli obiettivi di qualità del territorio.

L'attività si è articolata nel modo seguente:

ANALISI E CARATTERIZZAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO NELLA SITUAZIONE ATTUALE

Oltre alla conoscenza dell'uso del suolo, sono state elaborate informazioni relative a:

- prevalenza delle attività insediate (residenziali, produttive, terziarie);
- distribuzione delle sorgenti sonore fisse, estensione delle aree interessate dai fenomeni acustici;
- sorgenti mobili significative (strade primarie e secondarie, ferrovia), volume e composizione dei traffici, stazioni, depositi, sedi produttive, da considerare queste ultime tutte come sorgenti fisse.

Sono state prese in esame inoltre le fonti disponibili di dati di analisi dei carichi urbanistici, dei flussi di traffico, del rumore.

L'attività è mirata ad individuare le aree territoriali di particolare rilevanza e le aree territoriali particolarmente sensibili sulla base delle tipologie definite nella Classe I ("aree particolarmente protette") della Tabella A dell'allegato al D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", oltreché una prima rappresentazione della sensibilità acustica attuale di alcune parti del territorio, e della

generazione di inquinamento acustico prodotta da altre.

RAPPRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE ACUSTICA ATTUALE DEL TERRITORIO (CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLO STATO DI FATTO)

L'attività ha lo scopo di definire e rappresentare cartograficamente la situazione acustica attuale del territorio del comune.

Tale attività, essendo strettamente correlata all'attività di pianificazione, ha lo scopo di valutare analiticamente tanto le situazioni da considerare "tipiche" (in rapporto al traffico e alle attività insediate), come quelle puntuali, riferibili alle singolarità del territorio o delle attività stesse.

La fase si è conclusa con l'analisi e l'interpretazione dei dati disponibili, in modo da pervenire ad una suddivisione in classi del territorio nella situazione attuale, che tiene conto unicamente delle destinazioni d'uso attuali, delle attività effettivamente presenti sul territorio e del traffico attuale sulla rete stradale.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLO STATO DI PROGETTO

Questa fase di lavoro ha riguardato la predisposizione della Classificazione Acustica del territorio e definizione delle indicazioni per la messa a punto normativa (da inserire eventualmente nel Regolamento Urbanistico-Edilizio) e per l'eventuale definizione di interventi di risanamento acustico.

Tenuto conto dei valori limite di emissione, dei valori limiti assoluti di immissione, dei valori di attenzione e dei valori di qualità acustica previsti all'art.2, comma 1, lett. e), f), g) e h) della Legge n.447 del 1995 e fissati dal DPCM 14.11.1997 (in particolare per alcune parti del territorio destinate ad attività da proteggere), della situazione attuale (stato di fatto) e delle previsioni del PSC (stato di progetto), il territorio viene suddiviso in unità territoriali omogenee, secondo le indicazioni contenute ai punti 3.2 "I nuovi strumenti urbanistici comunali della L.R. 20/2000" e 4 ("Classificazione acustica delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto") dei citati Criteri regionali. .

A seguito della classificazione, sono state evidenziate le zone in cui la situazione attuale rientra nei limiti di legge, e quelle da risanare prioritariamente attraverso interventi di bonifica e risanamento acustico, individuando le sorgenti sonore maggiormente intrusive e la tipologia degli interventi da prevedere per conseguire il risanamento ("Sintesi della classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto", di cui al punto 5 dei citati Criteri regionali).

I criteri per la definizione della classificazione sono molteplici, dovendo essa in alcuni

casi tutelare il territorio prevenendo il deterioramento del clima acustico (zone non inquinate), ed in altri avendo come scopo il risanamento del degrado esistente.

Gli aspetti maggiormente delicati nella definizione della classificazione riguardano:

- il rispetto contemporaneo, nell'ambito della stessa classe di zona, dei limiti legislativi previsti per il periodo notturno e per quello diurno;
- il rispetto dell'art.2, comma 4, della L.R.15/2001, in base al quale "all'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione le aree contigue, anche appartenenti a comuni contermini, non possono avere valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente";
- la necessità di rendere congruenti le esigenze imposte dalla classificazione acustica con quelle delle previsioni insediative e infrastrutturali del P.S.C.

L'attività ha previsto la definizione dettagliata della classificazione (rappresentata secondo le specifiche legislative ed i criteri regionali), con delimitazione delle zone su cartografia a scala adeguata (1:5.000, oltre ad una carta di sintesi 1:10.000), e la predisposizione delle norme tecniche di attuazione, da adottare e approvare in forma autonoma o da inserire nel Regolamento Urbanistico-Edilizio.

La procedura per l'approvazione della classificazione acustica è prevista all'art. 44 della L.R. 31/2002 che sostituisce il comma 2 dell'art.3 della L.R. n.15/2001:

“La classificazione acustica è adottata dal Consiglio comunale e depositata per la durata di sessanta giorni. Entro la scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare osservazioni. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute e acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), espresso con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19/4/1995, n. 44, approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni la trasmette alla Provincia per gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 5 (risoluzione da parte della Provincia di eventuali conflitti tra le classificazioni acustiche di Comuni.contermini)”.

1.3 L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA REGIONALE

Facendo riferimento agli indirizzi operativi contenuti all'interno della Delibera di Giunta n. 2053/2001 del 9 ottobre 2001, si sono individuate su base cartografica aggiornata (1:5000), sia all'interno del perimetro del territorio urbanizzato del capoluogo, sia sull'intero territorio comunale, le diverse classi di appartenenza per le zone ritenute acusticamente omogenee.

Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone

acustiche del territorio è stato principalmente riferito alle effettive condizioni di fruizione del territorio stesso, pur tenendo conto delle destinazioni di PSC di San Polo d'Enza e della programmazione urbanistica ad esso conseguente.

Nella redazione della classificazione acustica si sono evitate le eccessive suddivisioni territoriali, così come si sono evitate le eccessive semplificazioni.

Attenendoci alle raccomandazioni della Legge Quadro, si è cercato di evitare, per le aree di nuovo insediamento, l'accostamento di zone caratterizzate da una differenza di livello assoluto di rumore superiore a 5dB(A), anche se in alcuni casi ciò si è reso inevitabile, come ad esempio laddove l'area da tutelare e la principale sorgente di rumore erano contigue.

Nell'individuazione delle zone si è data priorità all'identificazione della classe a più alto rischio (V) e di quella particolarmente protetta (I), in quanto più facilmente identificabili in base alle particolari caratteristiche di fruizione del territorio o a specifiche indicazioni del PRG vigente (per lo stato di fatto) e del PSC e RUE (per lo stato di progetto).

Si è proseguito poi con l'assegnazione delle classi II, III, IV e con la classificazione della viabilità, anche se in generale risulta più complesso individuare tali classi a causa dell'assenza di nette demarcazioni tra aree con differente destinazione d'uso.

Si è tenuto conto anche dei seguenti elementi, la cui conoscenza deriva, come si è detto, dall'insieme di informazioni acquisite per la formazione del P.S.C.:

- densità della popolazione;
- presenza di attività commerciali ed uffici;
- presenza di attività artigianali;
- traffico veicolare e ferroviario;
- presenza di servizi ed attrezzature.

Si elencano di seguito i riferimenti normativi, le fonti dei dati necessari per la valutazione dei parametri territoriali, la cartografia di base, i documenti analizzati:

- Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/95;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/97;
- Legge Regionale n.15 del 09/05/2001, recante "Disposizioni in materia inquinamento acustico";
- Delibera di Giunta n. 2053/2001 del 9 ottobre 2001 recante "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio" (comma 3 dell'art. 2 della l. r. 15/2001).;
- Dati anagrafici relativi alla popolazione residente;
- Dati ISTAT in merito alle attività artigianali e commerciali (censimento 1991);

- “Copertura” fornita dall'ISTAT, con la mappa delle zone di censimento (mappa relativa all'ultimo censimento 2001 ed al precedente 1991);
- Cartografia numerica di base del Comune di San Polo d'Enza;
- PSC e RUE di San Polo d'Enza.

Il PSC ed i RUE sono stati utilizzati in particolare per una prima lettura delle modalità di fruizione del territorio (soprattutto per l'individuazione diretta delle aree di classe I, IV e V e per la classificazione di strade e ferrovie), successivamente verificata tramite sopralluogo.

Caratterizzazione grafico-cromatica delle classi acustiche

classe	Tipologia	Colore
I	Aree particolarmente protette	Verde
II	Aree prevalentemente residenziali	Giallo
III	Aree di tipo misto	Arancione
IV	Aree di intensa attività umana	Rosso Vermiglio
V	Aree prevalentemente industriali	Rosso violetto

2. LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI FATTO

2.1 INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI I E V

Le "Aree particolarmente protette" (classe I) comprendono, così come da normativa di riferimento, le aree destinate ad uso scolastico ed ospedaliero (ad eccezione delle strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici di civile abitazione, le quali assumono la classe della zona a cui appartengono), quelle destinate a parco ed aree verdi; comunque, si tratta delle aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione.

I parchi pubblici non urbani non sono stati classificati come aree particolarmente protette.

Le piccole aree verdi "di quartiere" ed il verde ad uso sportivo non sono stati invece considerati come zone di massima tutela (concordemente a quanto previsto dalla normativa regionale), proprio perché la quiete non rappresenta un requisito fondamentale per la fruizione.

Al contrario, le aree sportive di maggiori dimensioni, esistenti o di progetto, sono state inserite in classe III: si tratta di aree che, in occasione di eventi sportivi, anche di carattere locale, ed in particolare durante il periodo estivo, si costituiscono come forti attrattori di pubblico; si tratta inoltre delle stesse aree che divengono, in alcuni periodi dell'anno, sede di manifestazioni e/o sagre locali, e di nuovo si costituiscono, anche se per intervalli temporali limitati, come forti attrattori di pubblico.

Tra le varie aree da collocare in classe I, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico, nonché gli ambiti sedi delle dotazioni urbane e territoriali, nel caso in cui la quiete rappresenti un requisito assolutamente essenziale per la loro fruizione, con la conseguente limitazione delle attività ivi permesse.

Nel caso presente le aree a maggior interesse culturale sono tutte concentrate nel centro storico del capoluogo; si tratta infatti degli insediamenti storici più significativi all'interno del territorio comunale.

Quanto alla classe V "Aree prevalentemente od esclusivamente industriali", nello stato di fatto sono state incluse le aree a diversa destinazione industriale, dove, anche se non è presente l'attività industriale di tipo produttivo sono insediate funzioni, (di magazzinaggio, di movimentazione prodotti) che comportano traffico pesante e di

conseguenza effetti rilevanti sull'ambiente acustico.

2.2. INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI II, III E IV

Per quanto riguarda le rimanenti zone: "Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale", "Aree di tipo misto" e "Aree ad intensa attività umana" (classi II, III e IV), si è proceduto, come si è detto, attraverso valutazioni di sintesi.

In particolare:

- a) tutto il territorio agricolo di pianura, dove si svolge un'intensa attività di coltivazione, è stato classificato in classe III, così come i piccoli centri e nuclei in esso insediati, ad eccezione di quelli avente carattere storico (p.e. Pieve) che sono stati classificati in classe II;
- b) al territorio collinare, meno interessato dall'attività di coltivazione, è stata assegnata la classe II, mentre ai centri e nuclei in esso insediati è stata assegnata la classe III;
- c) le concentrazioni di attività terziarie commerciali sono state classificate in classe IV;
- d) tutto il restante territorio urbanizzato, con esclusione delle aree già attribuite alle classi I, V e VI, è stato classificato in classe III, in quanto i caratteri di densità edilizia e abitativa, il mix di attività presenti, i volumi di traffico sulla rete di attraversamento fanno ritenere largamente possibile il rispetto dei valori limite relativi alla classe.

2.3 ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI ALLE AREE PROSPICIENTI LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO ESISTENTI

Considerata la loro rilevanza per l'impatto acustico ambientale, le strade e le ferrovie sono elementi di primaria importanza nella predisposizione della classificazione acustica: infatti è ampiamente dimostrato che nelle aree urbane la componente traffico veicolare costituisce la principale fonte d'inquinamento acustico e conseguentemente, per consentire una compiuta classificazione acustica del territorio, risulta necessario considerare le caratteristiche specifiche delle varie strade.

Di conseguenza, così come indicato dalla normativa, le aree prospicienti le infrastrutture di trasporto sono state classificate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità di queste ultime.

La normativa regionale propone, per valutare in tal senso la rete viaria, di far riferimento al Decreto Legislativo 30.4.92, n° 285 (Nuovo codice della strada) e nello specifico all'art. 2 ove vengono classificate le varie tipologie stradali in relazione alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali o in coerenza con quanto disposto dai Piani Urbani del Traffico.

In tal modo si ottiene una definizione delle varie strade che indurrà nelle aree prospicienti una prima classificazione acustica che deve essere confrontata con quella delle UTO attraversate. A tal fine si considerano aree prospicienti quelle che, partendo dal confine stradale, hanno un'ampiezza di 50m per parte.

L'attribuzione della classe acustica per tali aree si attiene ai seguenti criteri:

- appartengono alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili agli attuali tipi A, B, C e D del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92;
- appartengono alla classe III le aree prospicienti le strade di quartiere, quali ad esempio: strade di scorrimento tra i quartieri, ovvero comprese solo in specifici settori dell'area urbana, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92;
- appartengono alla classe II le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio: strade interne di quartiere, adibite a traffico locale, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92.

La normativa prevede delle fasce fiancheggianti le infrastrutture, dette "fasce di pertinenza", di ampiezza pari a 50m per parte.

Nel territorio di San Polo d'Enza le aree prospicienti le strade esistenti sono state quindi perimetrate e classificate secondo i seguenti criteri:

- 1) aree prospicienti strade interne al centro abitato, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente:
 - a) se le aree appartengono a classi acustiche inferiori rispetto a quella delle UTO

attraversate, esse assumono la classe acustica corrispondente a quella delle UTO.

- b) se le aree appartengono a classi acustiche superiori rispetto alla UTO attraversata, mantengono la propria classificazione;

dette aree hanno un'ampiezza tale da ricomprendere il primo fronte edificato purché questo si trovi ad una distanza non superiore a 50 m.

- 2) aree prospicienti strade esterne al centro abitato, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato

Tali aree assumono un'ampiezza determinata in base ai criteri stabiliti al paragrafo 8.0.3 del Piano regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con D.C.R. n. 1322 del 22/12/1999, e comunque non inferiore a 50 metri per lato della strada.

Le UTO di classe I conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette aree.

In riferimento, in particolare, al precedente punto 1, si ritiene opportuno sottolineare che la fascia di pertinenza delle strade è stata estesa, dove la classe indotta dall'infrastruttura era superiore a quella delle UTO attraversate, fino a comprendere tutto il primo fronte edificato, individuando i singoli lotti edificati attraverso la lettura delle mappe catastali.

Accanto alla classificazione suddetta, sono state individuate, così come previsto dal DPR 30/03/2004 n 142 che definisce, all'art. 1 la *fascia di pertinenza acustica* come una striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

L'ampiezza di tali fasce è definita in relazione alla tipologia della strada così come stabilito nel DM 05/11/01 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.

Nel territorio comunale di San Polo sono state individuate le seguenti tipologie di strade:

- a) extraurbana secondaria di tipo C2 (ampiezza fascia m.150 per lato);
- b) urbana di scorrimento (ampiezza fascia m. 100 per lato);
- c) urbana di quartiere (ampiezza fascia m. 30 per lato).

Per quanto riguarda, infine, la linea ferroviaria Reggio-Ciano occorre ricordare quanto previsto dal DPR 459/98 e dal DPCM 14/11/1997.

Seguendo le indicazioni del DPCM, alle aree prospicienti le ferrovie, per un'ampiezza pari a 50 m per lato, si assegnano la classe IV ovvero se la UTO attraversata è di classe superiore, la medesima classe della UTO, mentre le UTO di classe I conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette aree.

L'emanazione del DPR 18/12/98 relativo alle infrastrutture ferroviarie ha inoltre introdotto rilevanti modifiche per quanto attiene i limiti acustici da assegnare alla sorgente ferroviaria.

Il decreto definisce la dimensione di fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie all'interno delle quali devono essere rispettati specifici limiti di rumore con riferimento all'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria.

3. LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI PROGETTO

Come indicato al punto 3 dei Criteri regionali, per la classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali occorre fare riferimento, nel caso del Comune di San Polo d'Enza, ai nuovi strumenti di pianificazione comunale (PSC e RUE) predisposti ai sensi della L.R. n.20/2000.

Come nel caso della classificazione acustica riferita allo stato di fatto anche per la classificazione acustica riferita alle trasformazioni urbanistiche potenziali la Regione definisce i criteri per:

- l'individuazione delle unità Territoriali Omogenee (UTO)
- l'attribuzione delle classi.

Per l'individuazione delle UTO il criterio adottato è stato quello di considerare gli ambiti definiti dal PSC nel loro complesso (Ambiti di nuovo insediamento – Ambiti da riqualificare – Ambiti specializzati per attività produttive), in quanto assoggettati attraverso il POC ad una progettazione e ad una gestione unitaria degli interventi.

Per quanto riguarda le aree particolarmente protette (Classe I) e le aree prevalentemente ed esclusivamente produttive (classe V) ci si è comportati in analogia con i criteri assunti per lo stato di fatto.

Per quanto riguarda gli ambiti a prevalente destinazione residenziale (NU, Ambiti per i nuovi insediamenti), l'attribuzione della classe acustica è stata definita in funzione dell'assetto e delle caratteristiche urbanistiche e funzionali definite dalle norme di piano per ogni specifico ambito, tenendo conto delle condizioni al contorno.

I criteri ed i parametri proposti sono gli stessi utilizzati per la classificazione dello stato di fatto, ma riferiti all'assetto territoriale, urbanistico e funzionale che l'UTO può potenzialmente assumere al momento della completa attuazione delle previsioni del PSC.

Allo scopo sono state considerate, per ciascuna UTO:

- le destinazioni di uso ammesse e la eventuale compresenza di funzioni ;
- la capacità insediativa;
- particolari condizioni di assetto urbanistico da osservare in sede attuativa.

Per definire la classificazione acustica di tali zone territoriali omogenee si è fatto riferimento allo scenario insediativo potenzialmente realizzabile in seguito alla integrale

attuazione dell'insieme dei disposti normativi di zona relativi alla intera capacità insediativa e alla sua massima articolazione funzionale.

In analogia al territorio urbanizzato esistente, e considerando che le densità previste dagli strumenti attuativi non sono dissimili da quanto già in essere, anche per le zone di espansione si è prevista l'assegnazione della III classe, ad eccezione delle sole fasce di pertinenza stradale, dove si è adottata la classe IV.

Un effetto rilevante delle scelte del PSC è il passaggio dalla classe V alla classe IV e dalla classe IV alla classe III di ambiti urbani oggetto di politiche di riqualificazione e trasformazione urbanistica. In particolare:

- L'inserimento della nuova viabilità intercomunale (nuova fondovalle Enza) determina il passaggio alla classe III dell'attuale viabilità urbana (SP Val d'Enza e SS 513) e delle fasce di territorio prospicienti, con effetti rilevanti sui tessuti urbani attraversati nella frazione di Barcaccia e nel capoluogo;
- I tre ambiti classificati dal PSC come APR (Ambiti per attività produttive da riqualificare o trasferire), pur mantenendo l'attuale classe V, dovranno assumere la classe III quando si attueranno le previsioni di riqualificazione del PSC;
- Alla fascia di territorio rurale classificata come TR.1b (Invasi e alvei di corsi d'acqua), sede degli interventi di carattere naturalistico relativi al parco fluviale dell'Enza, viene assegnata la classe II di progetto.

A fronte di tali obiettivi di miglioramento della qualità dell'ambiente acustico nel territorio urbanizzato e nelle aree da destinare ad attrezzature, le nuove previsioni del PSC comportano:

- l'introduzione di una fascia di territorio larga 100 m. in classe IV lungo il tracciato della Variante Val d'Enza, da Barcaccia al confine sud con Canossa e lungo il tracciato della Pedemontana;
- il passaggio dalla classe III alla classe V per gli ambiti territoriali interessati dall'insediamento produttivo di progetto a Barcaccia (ASP.3 – Ambito specializzato per attività produttive), ancorché destinato ad assumere le caratteristiche funzionali di "area ecologicamente attrezzata".

4. LE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO

A seguito dell'attribuzione delle classi acustiche si sono individuate diverse situazioni di potenziale conflitto generate dallo scarto di più di una classe acustica fra UTO confinanti.

Il superamento di tali conflitti, qualora effettivamente riscontrati anche a seguito di verifiche strumentali di caratterizzazione del clima acustico del sito, potrà realizzarsi con le seguenti modalità:

- l'attuazione di piani di risanamento che prevedano la realizzazione di opere di mitigazione su attività, infrastrutture e tessuti urbani esistenti (conflitti fra stati di fatto);
- la scelta da parte della Amministrazione comunale di perseguire obiettivi di qualità anche tramite la valutazione e verifica preventiva dei nuovi piani, attraverso la razionale distribuzione delle funzioni, alla idonea localizzazione delle sorgenti e delle attività rumorose, nonché dei ricettori particolarmente sensibili;
- l'adozione di idonee misure in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche (conflitti che coinvolgono stati di progetto) in corso.

Quanto alle azioni proponibili ai fini del risanamento si dovrà fare riferimento ai diversi strumenti normativi e competenze proprie dell'Amministrazione comunale (PSC e relativi strumenti da attuazione; RUE, POC, PUT), fino a giungere ad ipotizzare degli interventi diretti quali la realizzazione di opere di mitigazione acustica.

Tali temi saranno tuttavia oggetto di un eventuale e successivo "Piano di risanamento acustico", del quale per sommi capi si possono ipotizzare le principali linee d'azione:


- interventi sull'organizzazione della mobilità, distinguendo fra interventi sul sistema viabilistico e quelli sulle caratteristiche delle infrastrutture;
- interventi su aree ed isolati da risanare, prevedendo la bonifica acustica, o al limite la delocalizzazione (criterio già applicato agli ambiti di riqualificazione), per tutte quelle attività produttive interne al tessuto urbano che si caratterizzano come soggetto impattante per le aree residenziali circostanti;
- ambiti attuati dal POC: si tratta di aree in cui è possibile fissare degli obiettivi prestazionali e di qualificazione futura da raggiungere con progetti complessi che intervengono sia sulla sorgente disturbante, sia sull'area e che agiscono su più fattori, quali il traffico, la presenza di attività, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi.

Si potrebbe per esempio ipotizzare di applicare dei criteri di “progettazione sostenibile” a tutti i previsti interventi di ampliamento residenziale.

- valutazioni dettagliate delle problematiche acustiche negli ambiti da riqualificare e negli ambiti di nuovo intervento previsti dal PSC. A fronte di situazioni di conflitto si dovrà intervenire mediante inserimento di adeguate opere di protezione acustica, oppure attraverso la progettazione di zone cuscinetto in grado di assorbire parte degli impatti dovuti alle sorgenti disturbanti. Tali interventi dovranno comunque essere verificati e previsti in sede di Verifica di Compatibilità Acustica dei singoli progetti, così come previsto dall’art.8 della Legge Quadro n.447/95 e dall’art.10 della L.R.15/01.


Le principali situazioni individuate sono:

1. SCUOLA ELEMENTARE “R.PEZZANI”, NEL CAPOLUOGO, VIA A. GRAMSCI 41 (SP 22)




La scuola è in parte interessata dalla fascia in classe IV relativa alla strada provinciale n.22. La parte maggiormente esposta al rumore stradale è il corpo direttamente prospiciente la strada, che ospita il corpo di polizia municipale e l'alloggio del custode. Il fronte dell'edificio scolastico vero e proprio più vicino al bordo stradale dista da quest'ultimo circa 23 m.

2. SCUOLA MEDIA "F.PETRARCA", NEL CAPOLUOGO, VIA PETRARCA 1



L'area scolastica è interessata dalla fascia di pertinenza acustica della linea ferroviaria Reggio Emilia – Ciano d'Enza. I due edifici sono esterni alla fascia (distanza minima dell'edificio più vicino 52 m).

3. CASA DI RIPOSO, RSA E CENTRO DIURNO "C.SARTORI", VIA A. DE GASPERI 3 (SS 513 DI VAL D'ENZA)




L'area della Casa di riposo è interessata dalla fascia di pertinenza acustica della ferrovia Reggio Emilia – Ciano d'Enza. Sul fronte prospiciente la ferrovia si affacciano camere da letto (minima distanza 6,50 m).

La situazione acustica dell'edificio è stata esaminata da ACT nell'ambito del Piano di Risanamento acustico della tratta ferroviaria. In quell'occasione, sono state eseguite

misure (solo diurne, in quanto il funzionamento della linea ferroviaria è limitato al periodo diurno) che hanno mostrato il rispetto dei limiti fissati dal D.P.C.M. 1/3/91, con l'obiettivo del rispetto del clima acustico interno di 40 dB(A).

4. CENTRO DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI "BEATA VERGINE DI PONTENOVO", VIA PONTENOVO 1



L'area della casa di riposo è modestamente interessata dalla fascia di pertinenza acustica della rotatoria nella quale confluiscono la SP 22 (via Togliatti), la via Rampognana e la via Pontenovo. La minima distanza dell'edificio principale dal bordo stradale è di 56 m.